



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Disegno di legge	»	17
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	21
Traduzione non ufficiale dell'Accordo in lingua italiana	»	27

ONOREVOLI SENATORI. -

1. FINALITÀ

L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa tra i due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione del Corno d'Africa.

Inoltre, la cooperazione militare con la Somalia assume rilevanza anche nell'ambito delle attività di accrescimento e consolidamento della pace, della sicurezza e della stabilità internazionale, soprattutto in considerazione dell'impulso che essa può fornire alle attività legate al contrasto della pirateria marittima, posto che queste rappresentano, come si vedrà, uno degli specifici *item* su cui si incentrerà la cooperazione.

2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamato il comune impegno verso la Carta delle Nazioni Unite, e da 9 capitoli.

L'articolo I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla

base dei principi di reciprocità e uguaglianza, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con la legislazione europea e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti.

L'articolo II disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti e sottoscritti da rappresentanti a ciò appositamente autorizzati, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere.

L'attuazione e l'esecuzione delle singole attività di cooperazione discendenti dall'Accordo sono affidate ai Ministeri della difesa dei due Paesi, ed è prevista la possibilità di tenere consultazioni tra le Parti, alternativamente a Roma e a Mogadiscio, per concordare e predisporre accordi integrativi su specifiche materie.

Il paragrafo 2 indica i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:

- politica di sicurezza e difesa;
- ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- attività di contrasto alla pirateria e altre attività di sicurezza marittima;
- organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- questioni ambientali collegate ad attività militari;
- formazione e addestramento in campo militare, con particolare riguardo alle forze di sicurezza somale;

- sanità, storia e sport militare;
- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Il paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

- scambio di esperienze tra esperti, di personale di formazione e di studenti;
- visite e incontri tra rappresentanti delle istituzioni della difesa;
- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa;
- partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- supporto ad iniziative commerciali relative a materiali e servizi per la difesa;
- scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi.

L'articolo III disciplina la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, stabilendo che le Parti agiranno con l'obiettivo di razionalizzare i controlli sui materiali militari e le procedure ad essi connesse. In particolare, esso individua le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore del *procurement* e della ricerca militare, e specifica che tali attività saranno svolte nella cornice di programmi comuni e nel rispetto delle leggi nazionali concernenti l'importazione e l'esportazione dei materiali d'armamento, prevedendo inoltre che le Parti incentivino l'industria privata e le organizzazioni governative allo scopo di creare una cooperazione nella produzione di detti materiali. Viene infine concordato che le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discen-

denti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.

L'articolo IV impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia da esse sottoscritti.

L'articolo V regola lo *status* del personale, con riguardo sia al trattamento fiscale, sia all'assenza di restrizioni all'entrata e all'uscita del personale italiano dal territorio somalo. Per quanto in particolare attiene alla giurisdizione, poi, tale articolo, dopo aver stabilito a carico del personale italiano un generale obbligo di rispettare le leggi e le regole vigenti in Somalia, offre ad esso la più ampia tutela, in quanto riserva all'Italia la giurisdizione esclusiva sul proprio personale ivi inviato, in riferimento a ogni fattispecie di reato eventualmente commesso sul territorio ospitante durante o in relazione al servizio.

L'articolo VI prescrive che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici.

L'articolo VII stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali, mentre il capitolo VIII prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli, nonché per rivedere o emendare il testo dell'Accordo.

Infine, l'articolo IX stabilisce che il documento in esame resti in vigore, finché una delle Parti decida di denunciarlo, determinando nel contempo le modalità e l'efficacia della denuncia.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione al capitolo II, comma 1, lett. a) e d), dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, si prevede che detti incontri si terranno, presumibilmente una volta all'anno, alternativamente a Mogadiscio e a Roma. Nell'ipotesi dell'invio a Mogadiscio di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

> **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 150,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 600,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 99,17, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 79,34. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 26,45), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 52,89. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di euro 1,24, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 1,96, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 0,64. Sommando tale importo di euro 0,64 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 52,89, si ottiene l'importo di euro 53,53 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro € 161,00.

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 92,50, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 74,00. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 24,67), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 49,33. Poiché tale somma non eccede la



quota esente di euro 51,65, non si applica alcun coefficiente di lordizzazione e, moltiplicando tale importo per 3 giorni, si determina un onere arrotondato di euro 148,00. € 148,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 909,00

> SPESE DI VIAGGIO:

Volo di andata e ritorno (pari a € 2.000,00) per 2 persone, + maggiorazione del 5% (pari a € 100,00), ai sensi della normativa vigente. (€ 2.100,00 x 2) = € 4.200,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 5.109,00

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui al capitolo II verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte, si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di visite tra rappresentanti delle istituzioni della difesa (para 3, lett. a, c e h), sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di esperienze tra esperti (para 3, lett. b), o di scambi nell'ambito delle attività culturali e sportive (para 3, lett. i), nonché di supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali per la difesa (para 3, lett. j) sarà accolta soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato al pari, in generale, delle forme di collaborazione su tutti gli altri programmi ed attività di cui al para 3, lett. k;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale di formazione (para 3, lett. d), di partecipazione a conferenze, seminari e simili (para 3, lett. e), nonché ad esercitazioni militari o ad operazioni di peacekeeping e umanitarie (para 3, lett. f e g), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;



- le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (capitolo III) costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività commerciale con la Somalia e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato; in proposito, si precisa che le attività elencate al para 2 del capitolo III rappresentano null'altro che una esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrà esplicarsi l'eventuale collaborazione nel campo dei materiali;
- qualora, infine, vengano stipulati Protocolli aggiuntivi o introdotti emendamenti (capitolo VIII) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

Infine, con riferimento al paragrafo 1 del capitolo V, si fa presente che la disposizione è volta a evitare che il personale italiano sia sottoposto a qualsiasi forma di tassazione diretta, ivi inclusa quella sul reddito, da parte del Governo federale della Repubblica di Somalia, in quanto ciò darebbe luogo a una fattispecie di doppia imposizione. Pertanto dalla disposizione non discendono effetti finanziari negativi.

L'onere complessivamente discende dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in euro 5.109,00. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 MAG. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo federale della Repubblica somala in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, e in conformità con le rispettive legislazioni interne e gli obblighi assunti a livello internazionale, nonché con la normativa europea.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti nei due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato italiano il diritto di giurisdizione esclusiva sul proprio personale per i reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo V, comma 5 dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.



- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, la cui osservanza è espressamente fatta salva dall'articolo 1 dell'Accordo.



- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*



Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'amministrazione della difesa.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo in esame predispose la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della difesa con la Somalia, e risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, in uno spirito di eguaglianza e solidarietà, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, nonché all'accrescimento e al consolidamento della pace e della sicurezza internazionale in virtù dell'impulso che esso è in grado di apportare alle attività di contrasto alla pirateria marittima.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il proposto provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti dell'Accordo, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali del nostro Paese, un importante valore strategico e una peculiare valenza politica.

Dall'esecuzione dell'Accordo in titolo, potranno infine derivare, sempre nel medio-lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.



- c) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'entità dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di sicurezza e difesa, formazione ed addestramento militare con particolare riguardo al personale delle Forze di sicurezza somale, interventi relativi all'ambiente e all'inquinamento causato da attività militari, politica degli approvvigionamenti, medicina, sport, storia militare).

- d) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei due Paesi e le rispettive Forze armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica somala hanno avuto inizio nel 2013, su iniziativa congiunta dello Stato maggiore della difesa e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece intervenuta a valle di un confronto tra i rappresentanti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della giustizia, all'esito del quale si è riconosciuta la pienezza ed esclusiva tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato in Somalia in esecuzione dell'Accordo dalla clausola di giurisdizione contenuta nell'Accordo stesso. Con riguardo agli aspetti economico-finanziari del provvedimento, è stato altresì coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha fornito un importante contributo in relazione alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'Accordo.



SEZIONE III - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con la Somalia, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV - OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI*a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei prodotti per la difesa, nonché del rafforzamento delle attività internazionali di contrasto alla pirateria marittima.

b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

d) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano fattori che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata



predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

c) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

d) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi dalle Parti, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici. Inoltre, ciascuna Parte potrà, autonomamente e in qualsiasi momento, decidere di porre fine all'efficacia dell'Accordo notificando tale decisione per iscritto all'altra Parte attraverso i canali diplomatici; in tal caso, l'Accordo cesserà di produrre effetti a partire dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della predetta notifica.

e) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione 1, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso



degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo II, paragrafo 1, lettere *a*) e *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo II, paragrafo 1, lettere *a*) e *d*), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AP

AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE FEDERAL GOVERNMENT
OF THE SOMALI REPUBLIC**

ON DEFENCE COOPERATION



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE SOMALI REPUBLIC
ON DEFENCE COOPERATION**

INTRODUCTION

The Government of the Italian Republic and the Federal Government of the Somali Republic (hereinafter referred to as the "Parties"):

confirming their commitment to the Charter of the United Nations;

desiring to enhance co-operation between their Countries;

sharing the common understanding that mutual co-operation in the field of Defence will enhance the relationship between the Parties;

recalling the *Resolution 2093 (2013)* of the Security Council of the United Nation, adopted on 6 March 2013,

have agreed as follows:

I. PRINCIPLES AND AIM

The cooperation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their respective domestic legislation and international commitments, as well as with European legislation and regulation, to encourage, facilitate and develop cooperation in the field of Defence.

II. GENERAL COOPERATION

1. Implementation

- a. On the basis of this Agreement, the Parties may elaborate long-term and annual plans of bilateral co-operation in the military sphere, which will determine prospective lines of that sort of co-operation and should include names, venues and dates of co-operation activities, the number of participants as well as the implementation modalities of the activities.
- b. The annual plan of bilateral co-operation shall be signed by authorized representatives of the Parties after mutual agreement.
- c. The organisation and conduct of concrete co-operation activities in the Defence field will be carried out by the Ministry of Defence of the Somali Republic and the Ministry of Defence of the Italian Republic.
- d. Possible consultations of the Parties' Representatives will be conducted alternately in Mogadiscio and Rome in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement



and complete this Agreement, as well as possible co-operation programmes between the Somali National Security Forces and the Italian Armed Forces.

2. Fields

The cooperation between the Parties may include, but is not limited to the following areas:

- a. security and defence policy;
- b. research and development, logistic support and acquisition of Defence products and services;
- c. Peace Support Operations (PSO) and humanitarian operations;
- d. counter piracy and other maritime security activities;
- e. Military Forces organization, structure and equipment of military units, personnel management;
- f. organization and management of the Military Forces;
- g. environmental issues and pollution caused by military activities;
- h. education and training in military field of the Somali National Security Forces personnel;
- i. military medical service;
- j. military history;
- k. military sport;
- l. other military fields that may be of mutual interest to the Parties.

3. Modalities

The cooperation between the Parties, on Defence matters, may take the following modalities:

- a. mutual visits by delegations to civil and military entities;
- b. exchange of experiences between the experts;
- c. meetings between Defence Institutions representatives;
- d. education and training of the Parties' personnel;
- e. participation of the Parties' personnel in theoretical and practical training courses, orientation periods, seminars, conferences, round table discussions and symposiums, offered in military and civil entities of Defence establishments;
- f. participation in military exercises;
- g. participation in peacekeeping and humanitarian operations;
- h. visits of military ships and aircrafts;
- i. exchange of cultural and sporting activities;
- j. support of commercial initiatives related to defence products and services linked to Defence matters;
- k. any other military fields that may be of mutual interest to the Parties.



III. COOPERATION IN THE FIELD OF MILITARY PRODUCTS

1. Support to Commercial Initiatives

The Parties, with the aim of streamlining the control concerning to military products and procedures of activities related to that, agree to support other commercial initiatives correlated to the mentioned sphere and to the areas of mutual interest.

2. Modalities

The activities in the field of Defence procurement and research, as well as the military equipment may take the following modalities:

- a. scientific research, test and design;
- b. exchange of experience in the technical sector;
- c. production, modernization and technical services in sectors decided by Parties;
- d. procurement of military equipment within the frame of common programs and production ordered by one of the Parties, according to their Countries' domestic laws concerning import and export of military products;
- e. support to the Defence industries and governmental bodies in order to create co-operation in the field of military material production.

3. Commitments

The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfilment by industries and/or organizations concerning this Agreement and contracts signed under its provisions.

IV. INTELLECTUAL PROPERTY

The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguarding of all the intellectual property including patents stemming from the activities carried out in compliance with this Agreement, according to their laws and to International Agreements in this area signed by the Parties.

V. STATUS OF PERSONNEL

1. Members of the Italian personnel shall be exempt from income tax and any other form of direct taxation. They shall not be exempt from user charges for public utilities or from charges for other services rendered.
2. No restriction shall be placed on the freedom of entry into and exit from Somalia of individual members of the Italian personnel, and their dependants on production of a valid passport and subject to payment of any port of entry or exit fees, in accordance of the Somali Immigration rules.
3. The Italian personnel shall refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international nature of their duties or inconsistent with the spirit of the



present agreement, and shall respect all local laws and regulations.

4. The Federal Government of Somalia may issue identity documents as they deem necessary for the Members of the Italian personnel working in Somalia.
5. The Italian personnel during or in connection with their mission/exercise under this Agreement will be subject to their own jurisdiction and disciplinary powers.

VI. SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties through diplomatic channels.

VII. ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date of receiving the second of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfilment of their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

VIII. SUPPLEMENTARY PROTOCOLS, AMENDMENT, REVISION AND PROGRAMS

1. With the consent of the Parties, supplementary Protocols may be agreed on specific areas of co-operation on Defence matters involving military and civilian entities, under the terms of this Agreement.
2. Supplementary Protocols which will be negotiated between the Parties shall be elaborated according to national procedures and shall be restricted to the purposes of this Agreement without contradicting the respective national legislations.
3. Implementation programs that will give effect to this Agreement or its Supplementary Protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defence of the Somali Republic and the Ministry of Defence of the Italian Republic, according to mutual interest, in close coordination with the Ministries of Foreign Affairs of the Parties, where applicable.
4. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an Exchange of Notes between the Parties, through diplomatic channels.
5. Supplementary Protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in Section VII (ENTRY INTO FORCE) of this Agreement.

DURATION AND TERMINATION




This Agreement will remain in force until one of the Parties decides, at any time, to terminate it.

2. The termination by one Party shall be notified to the other Party in writing and through diplomatic channels, being effective ninety (90) days after the receipt of the notification by the other Party.
3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programs and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on 17/09/2013 in two originals, both in English language, all texts being equally authentic.

FOR THE FEDERAL GOVERNMENT
OF THE
SOMALI REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE
ITALIAN REPUBLIC



ACCORDO

TRA

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO

FEDERALE DELLA REPUBBLICA DI SOMALIA

IN MATERIA DI

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA



TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA DI SOMALIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA**INTRODUZIONE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia (d'ora in poi chiamati le "Parti"):

confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Paesi;

condividendo il convincimento che la cooperazione bilaterale nel settore della Difesa contribuirà a rafforzare le relazioni tra le Parti;

vista la *Risoluzione 2093 (2013)* del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 6 marzo 2013,

hanno concordato quanto segue:

I. PRINCIPI E SCOPO

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità e interesse comune, sarà condotta in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli impegni internazionali assunti, nonché in linea con la legislazione ed i regolamenti europei, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della Difesa.

II. COOPERAZIONE GENERALE**1. Attuazione**

- a. Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare programmi di cooperazione bilaterale annuali e a lungo termine nel settore militare, che delineeranno le possibili linee di sviluppo per questa tipologia di cooperazione e che indicheranno nomi, località e date delle attività di cooperazione, il numero di partecipanti e le modalità di attuazione delle stesse.
- b. Il programma annuale di cooperazione bilaterale sarà firmato dai rappresentanti autorizzati delle Parti previo accordo reciproco.
- c. L'organizzazione e la condotta delle attività concrete di cooperazione nel settore della Difesa saranno assolute dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica di Somalia.
- d. Rappresentanti delle Parti potranno effettuare consultazioni, alternativamente a Mogadiscio e a Roma, per stipulare e concordare possibili accordi specifici, ove opportuno e previa approvazione delle Parti, ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché possibili programmi in cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze di Sicurezza Nazionali Somale.



2. Settori

La cooperazione fra le Parti potrà includere, ma non essere limitata ai seguenti settori:

- a. sicurezza e politica di difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi nel settore della Difesa;
- c. Operazioni di Supporto della Pace (PSO) e operazioni umanitarie;
- d. attività di contrasto alla pirateria e altre attività per la sicurezza marittima;
- e. organizzazione delle Forze militari, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, gestione del personale;
- f. organizzazione e gestione delle forze militari;
- g. questioni ambientali e inquinamento causati da attività militari;
- h. formazione e addestramento in campo militare del personale delle Forze Somale di Sicurezza Nazionale;
- i. servizi sanitari militari;
- j. storia militare;
- k. sport militari;
- l. ogni altro settore militare di reciproco interesse delle Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti, in materia di Difesa, può svilupparsi secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni presso enti civili e militari;
- b. scambi di esperienze tra esperti;
- c. incontri tra rappresentanti di istituzioni della Difesa;
- d. formazione e addestramento del personale delle Parti;
- e. partecipazione del personale delle Parti a corsi teorici e pratico/addestrativi, periodi di orientamento, seminari, conferenze, tavole rotonde e simposi, organizzati presso enti civili e militari della Difesa;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione ad operazioni di peacekeeping e umanitarie;
- h. visite di navi e aerei militari;
- i. scambio di attività culturali e sportive;
- j. supporto ad iniziative commerciali relative a prodotti e servizi della Difesa connessi al settore della Difesa;
- k. ogni altro settore militare che potrà essere considerato di reciproco interesse delle Parti.



III. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI DELLA DIFESA

1. Supporto ad iniziative commerciali

Le Parti, allo scopo di razionalizzare il controllo relativo ai materiali militari e l'iter delle attività connesse, concordano di dare supporto ad ulteriori iniziative commerciali collegate alla sfera menzionata e alle aree di reciproco interesse.

2. Modalità

Le attività, nel settore degli approvvigionamenti, della ricerca in materia di Difesa, nonché nel campo degli equipaggiamenti militari, potranno svilupparsi secondo le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze in campo tecnico;
- c. produzione, modernizzazione e servizi tecnici in settori decisi dalle Parti;
- d. approvvigionamento di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione, ordinate da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali in materia di importazione e esportazione materiali militari;
- e. supporto alle industrie di Difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione dei materiali militari.

3. Impegni

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni coinvolte, del presente Accordo e dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

IV. PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità con il presente Accordo e conformemente alle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali sottoscritti dalle Parti in materia.

V. STATUS DEL PERSONALE

1. Il personale italiano sarà esentato dalla tassa sul reddito e da ogni altra forma di tassazione diretta. Lo stesso personale non sarà esentato dal pagamento di oneri relativi all'utilizzo di servizi pubblici o oneri connessi alla fornitura di altri servizi.
2. Non verrà imposta alcuna restrizione alla libertà di ingresso o di uscita dalla Somalia ai singoli membri del personale italiano, o ai familiari a loro carico, che esibiscano un passaporto valido e previo pagamento al porto di entrata o di uscita delle tasse previste, in conformità con quanto stabilito nei regolamenti somali sull'immigrazione.
3. Il personale italiano si asterrà da ogni azione e attività incompatibile con la natura imparziale e internazionale dei loro compiti, ovvero in contrasto con lo spirito del presente Accordo, e rispetterà tutte le leggi e i regolamenti locali.
4. Se ritenuto necessario, il Governo federale della Somalia potrà rilasciare documenti di identità ai singoli membri del personale italiano operante in Somalia.



5. Il personale italiano, durante o in connessione con la missione/esercitazione svolta nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla giurisdizione e ai poteri disciplinari del proprio Paese.

VI. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazione e negoziazione tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

VII. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con le quali le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

VIII. PROTOCOLLI ADDIZIONALI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso delle Parti, potranno essere concordati Protocolli addizionali su specifiche aree di cooperazione nel settore della Difesa che coinvolgano enti militari e civili, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo.
2. I Protocolli Addizionali che saranno negoziati fra le Parti saranno elaborati in base alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le rispettive leggi nazionali.
3. I programmi di attuazione del presente Accordo o dei Protocolli Addizionali saranno elaborati, sviluppati e attuati dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica di Somalia e dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, conformemente agli interessi comuni e in stretta coordinazione con il Ministero degli Affari Esteri di entrambe le Parti, laddove possibile.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o revisionato, con il consenso di entrambe le parti, tramite scambio di Note tra le Parti, attraverso canali diplomatici.
5. I Protocolli addizionali, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo quanto indicato nella Sezione VII (ENTRATA IN VIGORE) del presente Accordo.

IX. VALIDITA' E CESSAZIONE

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino a che una delle due Parti deciderà, in qualsiasi momento, di denunciarlo.
2. La volontà di una delle Parti di denunciare il presente Accordo dovrà essere notificata all'altra Parte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, e produrrà effetti novanta (90) giorni dopo la ricezione della notifica dalla Controparte.
3. La cessazione del presente Accordo non inciderà sui programmi e sulle attività in corso derivanti dallo stesso, se non deciso diversamente dalle Parti.



IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 17/09/2013 in due originali, entrambi in lingua inglese, tutti i testi ugualmente autentici.

<p>PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA</p> <p><i>(firmato)</i></p> <p><i>Mario Mauro</i></p>	<p>PER IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA DI SOMALIA</p> <p><i>(firmato)</i></p> <p><i>Abdihakim Mohamed Haji Fiqi</i></p>
---	--

